



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 680

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Approvazione dei Criteri per la concessione dei contributi e la realizzazione di interventi di educazione, promozione e sensibilizzazione ai sensi della legge provinciale 18 giugno 2012, n. 13 (Legge provinciale sulle pari opportunità) per l'anno 2021 e ripartizione delle risorse finanziarie previste sul capitolo 904000- 003 dell'esercizio finanziario 2021.

Il giorno **03 Maggio 2021** ad ore **08:38** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

ASSESSORE

**MIRKO BISESTI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI**

Assenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

**MARIO TONINA
ROBERTO FAILONI**

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

La legge provinciale 18 giugno 2012, n.13 “Legge provinciale sulle pari opportunità” all’art. 10 prevede la possibilità per la Provincia di concedere contributi a soggetti pubblici e privati per la promozione della cultura delle pari opportunità tra donne e uomini.

La deliberazione della Giunta provinciale n. 578 del 9 aprile 2018, prima, e la successiva deliberazione della Giunta provinciale n. 1300 del 30 agosto 2019, hanno approvato i precedenti Criteri per la concessione dei contributi in attuazione dell’art. 10 della legge provinciale n 13/2012.

In tal senso, alla luce del contesto attuale si propone, nel rispetto della normativa provinciale, l’approvazione dei presenti Criteri per l’anno 2021, di cui all’allegato A) “Criteri per la concessione di contributi previsti dall’art. 10 della legge sulle pari opportunità”, parte integrante e sostanziale di questa deliberazione, nel quale vengono disciplinate due diverse linee di finanziamento:

- i. contributi a soggetti privati per *progetti annuali*;
- ii. contributi a soggetti privati per *singole iniziative di sensibilizzazione*.

In esso, si stabiliscono quali sono i soggetti beneficiari, la tipologia di progetti ed iniziative finanziabili, i criteri di priorità e per ciascuna linea di finanziamento individua i termini per la presentazione delle domande di contributo.

Le due linee di finanziamento si strutturano nel seguente modo:

- i. la prima linea di finanziamento, che si rivolge ai soggetti privati per la realizzazione di progetti annuali, prevede un importo massimo del contributo di euro 10.000,00. I soggetti beneficiari possono presentare domanda di contributo dal 5 maggio al 6 giugno 2021 per progetti da realizzare nel corso dell’anno di riferimento. Viene garantito anche il criterio territoriale in fase di valutazione, che permette l’erogazione del finanziamento di almeno un progetto per ciascun ambito territoriale di riferimento delle Comunità e del territorio Val d’Adige;
- ii. la seconda linea di finanziamento, che si rivolge a soggetti privati per la realizzazione di singole iniziative di sensibilizzazione, prevede un importo massimo del contributo di euro 3.000,00. I soggetti beneficiari possono presentare domanda di contributo nel corso dell’anno 2021 almeno 45 giorni prima della data di realizzazione dell’iniziativa. Per le domande dal 1 al 31 dicembre la domanda deve essere presentata entro e non oltre il 10 novembre.

I progetti annuali e le singole iniziative di sensibilizzazione devono realizzarsi entro il 31 dicembre 2021.

Considerato che nel bilancio provinciale 2021 non sono disponibili risorse finanziarie sul capitolo 904000-001 “Interventi per pari opportunità – soggetti pubblici”, per l’anno 2021 i soggetti pubblici non potranno presentare domanda per le iniziative di sensibilizzazione previste nei presenti Criteri. Rimane valido che i soggetti pubblici potranno essere coinvolti in qualità di partner nei progetti e nelle iniziative presentate da soggetti privati.

Il capitolo 904000-003 “Interventi per la realizzazione delle pari opportunità – trasferimenti a soggetti privati” è destinato, nello specifico, a finanziare ai soli soggetti privati i contributi concessi sulla base dei presenti Criteri, sia per la realizzazione di progetti annuali che per le singole iniziative di sensibilizzazione.

Con variazione di bilancio approvata con deliberazione della Giunta provinciale di data odierna si è proceduto ad integrare di ulteriori euro 10.000,00 lo stanziamento sul capitolo 904000-003 dell’esercizio finanziario 2021.

Si rende pertanto necessaria la ripartizione dell’importo stanziato sul capitolo 904000-003 per l’esercizio finanziario 2021, pari ad euro 100.000,00, per le due diverse linee di finanziamento destinate ai soggetti privati. Con il presente atto si stabilisce di destinare l’importo di euro 80.000,00 per il finanziamento di progetti annuali e di euro 20.000,00 per il finanziamento di singole iniziative di sensibilizzazione.

Si propone inoltre di rendere disponibili per il finanziamento delle singole iniziative di sensibilizzazione, le risorse non utilizzate al termine della procedura di concessione dei fondi destinati alla realizzazione di progetti annuali.

In base all'articolo 56 e dell'Allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, in relazione alla presunta esigibilità della spesa, si ritiene di effettuare le relative prenotazioni di fondi sul capitolo di spesa 904000-003, come di seguito specificato:

<i>Capitolo 904000-003 Interventi per la realizzazione delle pari opportunità - trasferimenti a soggetti privati</i>	<i>Esercizio finanziario 2021</i>
Contributi a soggetti privati per progetti annuali	Euro 80.000,00
Contributi a soggetti privati per singole iniziative di sensibilizzazione	Euro 20.000,00

Con successivi provvedimenti dirigenziali si procederà alla concessione dei relativi finanziamenti secondo quanto stabilito dai presenti Criteri per l'anno 2021.

I progetti e le iniziative realizzate non sono considerate attività di natura economica, come descritto nei Criteri in allegato, in quanto si tratta di attività che non possono essere esercitate a scopo di lucro, e il contributo viene concesso in modo tale da non creare avanzo; esse hanno ricadute esclusivamente in ambito provinciale, e perseguono lo scopo di promuovere la cultura delle pari opportunità tra donne e uomini, e pertanto non rientrano nella normativa sugli aiuti di stato.

Nel caso in cui i progetti annuali e le iniziative di sensibilizzazione coinvolgano le scuole, si prevede il coinvolgimento, quale partner di progetto, dell'Istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa (IPRASE), partenariato che costituisce requisito per l'ammissibilità della domanda di finanziamento e non assicura la concessione del contributo. Le iniziative o i progetti presentati da o che coinvolgono istituzioni scolastiche o formative o altri soggetti che erogano servizi educativi, compresi i servizi socio educativi per la prima infanzia, devono prevedere, al fine di qualificare l'offerta formativa del sistema educativo e della prima infanzia provinciale, il partenariato di IPRASE, istituto che svolge compiti di sperimentazione educativa a sostegno dell'attività del sistema educativo provinciale nonché di supporto alle istituzioni scolastiche e formative, secondo quanto disposto dall'art.42 della legge provinciale sulla scuola.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- i. udita la relazione;
- ii. vista la legge provinciale 18 giugno 2012, n. 13;
- iii. vista la legge provinciale n. 7 di data 14 settembre 1979 e ss.mm.;
- iv. vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 ed in particolare l'art. 5;
- v. visto l'art. 10 del Regolamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale 26 marzo 1998, n.6-78/Leg. recante "Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti";
- vi. visto l'articolo 56 e l'allegato 4/2 del decreto legislativo 118/2011, tenuto conto dell'esigibilità della spesa;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, i Criteri per la concessione dei contributi e la realizzazione di interventi di educazione, promozione e sensibilizzazione ai sensi della legge provinciale 18 giugno 2012, n. 13 previsti dall'art.10 ai sensi della legge provinciale 18 giugno 2012, n. 13 (Legge provinciale sulle pari opportunità), per l'anno 2021 contenuti nell'allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di demandare al/alla dirigente competente in materia di pari opportunità l'approvazione della modulistica, l'approvazione della graduatoria dei progetti e delle iniziative presentate, la concessione dei contributi nonché l'impegno delle risorse necessarie all'attuazione dei Criteri di cui al punto 1.;
3. di stabilire che per le caratteristiche delle attività ammesse a contributo e per le motivazioni espresse in premessa, non si applica la normativa dei contributi concessi in regime di "de minimis";
4. di stabilire inoltre che per l'anno 2021 non sono finanziate le singole iniziative di sensibilizzazione presentate da soggetti pubblici, salvo che tali soggetti potranno essere coinvolti in qualità di partner nei progetti e nelle iniziative presentate da soggetti privati;
5. di disporre, per quanto illustrato in premessa, la ripartizione per l'anno 2021 della somma disponibile sul capitolo 904000-003 "Interventi per la realizzazione delle pari opportunità – trasferimenti a soggetti privati", prenotando i relativi importi come di seguito specificato, tenuto conto dell'esigibilità della spesa:

<i>Capitolo 904000-003 Interventi per la realizzazione delle pari opportunità - trasferimenti a soggetti privati</i>	<i>Esercizio finanziario 2021</i>
Contributi a soggetti privati per progetti annuali	Euro 80.000,00
Contributi a soggetti privati per singole iniziative di sensibilizzazione	Euro 20.000,00

6. di disporre che le risorse non utilizzate al termine della procedura di concessione dei fondi destinati alla realizzazione di progetti annuali, saranno rese disponibili per il finanziamento dei progetti riguardanti le singole iniziative di sensibilizzazione;
7. di prendere atto che i presenti Criteri sostituiscono i precedenti criteri approvati con le deliberazioni della Giunta provinciale n. 578 del 09 aprile 2018 e n. 1300 del 30 agosto 2019 e s.m.i. per i nuovi progetti presentati nell'anno 2021;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della Provincia e di dare pubblicità con le modalità più idonee ai Criteri di cui al punto 1.

Adunanza chiusa ad ore 10:50

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 criteti per la concessione di contributi

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Luca Comper

**CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PREVISTI DALL'ART. 10
DELLA LEGGE SULLE PARI OPPORTUNITÀ – ANNO 2021
(LEGGE PROVINCIALE N. 13 DEL 18 GIUGNO 2012)**

**CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

**Articolo 1
*Finalità***

1. Questi criteri hanno la finalità di favorire le iniziative volte al contrasto delle discriminazioni tra donne e uomini ed al contrasto della violenza sulle donne intervenendo in particolare sui modelli culturali e sociali e promuovendo un cambiamento orientato al raggiungimento di una parità sostanziale.

**Articolo 2
*Iniziative d'interesse per le scuole o progetti che le coinvolgono***

1. Le iniziative o i progetti presentati da istituzioni scolastiche o formative o altri soggetti che erogano servizi educativi, compresi i servizi socio educativi per la prima infanzia, ovvero che coinvolgono i predetti soggetti, devono prevedere una verifica e validazione ex ante dei progetti e delle iniziative da parte di IPRASE, Istituto che svolge compiti di sperimentazione educativa a sostegno dell'attività del sistema educativo provinciale nonché di supporto alle istituzioni scolastiche e formative, secondo quanto disposto dall'art. 42 della legge provinciale sulla scuola.
2. Al fine di cui al comma 1, IPRASE definisce, d'intesa con il Dipartimento competente in materia di istruzione, i criteri e le modalità per l'effettuazione della verifica e validazione dei progetti e delle iniziative anche avvalendosi del proprio Comitato Tecnico Scientifico.
3. Entro 7 giorni lavorativi dalla richiesta, IPRASE comunica al richiedente e alla struttura provinciale competente l'esito della verifica. Tale verifica e validazione ex ante costituisce requisito per l'ammissibilità della domanda di finanziamento e non assicura la concessione del contributo.
4. I progetti e le iniziative di sensibilizzazione che coinvolgono le scuole sono valutati secondo i criteri previsti dal capo II e rispettivamente dal capo III.

**Articolo 3
*Obbligo d'informazione e utilizzo di strumenti di informazione non discriminatori***

1. Il soggetto beneficiario è tenuto a dare corretta informazione del finanziamento provinciale rendendo visibile il logo della Provincia con la dicitura "con il contributo finanziario della Provincia autonoma di Trento" solo dopo formale concessione del contributo. In caso di mancata apposizione o di scorretto utilizzo del logo, è prevista la decadenza dal contributo come indicato dall'articolo 13, comma 2.

2. Le comunicazioni e tutti gli strumenti di informazione (locandine, manifesti, depliant, ...) utilizzati nello svolgimento del progetto e dell'iniziativa devono essere rispettosi della dignità della persona e non devono racchiudere contenuti discriminatori. Il mancato rispetto di tali disposizioni comporta, in sede di rendicontazione, la decadenza dal contributo e la segnalazione, ai sensi dall'articolo 11 della L.p. 13/2012, alla Commissione provinciale per le pari opportunità tra donna e uomo.

CAPO II

CONTRIBUTI A SOGGETTI PRIVATI PER PROGETTI ANNUALI

Articolo 4

Soggetti beneficiari e partenariato

- 1) Possono beneficiare dei contributi di promozione della cultura delle pari opportunità tra donne e uomini gli enti senza scopo di lucro che hanno la propria sede legale o operativa nel territorio della provincia di Trento.
- 2) Il richiedente può presentare domanda di contributo in partenariato con uno o più enti senza scopo di lucro ed enti pubblici con sede legale o operativa in provincia di Trento.
- 3) In casi di partenariato, il richiedente diviene capofila del progetto, e intrattiene ogni conseguente rapporto amministrativo e finanziario.
- 4) Al partenariato sarà attribuito uno specifico punteggio in sede di valutazione come indicato nella allegata Tabella 1.
- 5) Il partner deve svolgere una parte attiva all'interno del progetto, da descrivere in maniera dettagliata in apposite lettere di intento (da allegare alla domanda) sottoscritte dal legale rappresentante di ciascun soggetto partner, pena la non considerazione del ruolo del partner.
- 6) Non sono considerati partner i soggetti che dichiarano una mera condivisione dell'iniziativa nonché i soggetti che partecipano al progetto esclusivamente perché incaricati di realizzare attività progettuali a pagamento.
- 7) Ciascun richiedente può presentare un solo progetto nell'anno di riferimento.

Articolo 5

Progetti finanziabili

1. Sono finanziabili i progetti con ricadute in ambito provinciale, che perseguono uno o più dei seguenti scopi:
 - a) diffondere la cultura delle pari opportunità tra donne e uomini;
 - b) attuare interventi specifici per contrastare le discriminazioni tra donne e uomini e/o per ridurre gli ostacoli che direttamente o indirettamente impediscono la realizzazione delle pari opportunità tra donne e uomini;
 - c) promuovere iniziative per contrastare la violenza sulle donne;
 - d) promuovere la condivisione e corresponsabilità tra donne e uomini intesa quale equa ripartizione dei diritti e doveri in ambito sociale, culturale, lavorativo, politico e familiare;
 - e) sostenere l'equa presenza di donne e uomini negli ambiti in cui sono sottorappresentati;
 - f) promuovere la cultura della condivisione dei tempi di cura, al fine di favorire un'equa ripartizione delle responsabilità familiari tra donna e uomo, sostenere l'occupabilità delle donne e riaffermare il valore sociale della maternità e della paternità;

- g) promuovere l'adozione di iniziative di informazione e formazione a favore della diffusione di una cultura non discriminatoria basata sul rispetto tra uomini e donne e a contrasto di ogni forma di violenza sulle donne;
 - h) approfondire e migliorare la conoscenza delle situazioni di vita di donne e uomini, attraverso studi, ricerche e iniziative assimilabili;
 - i) attivare servizi e/o iniziative che favoriscano la conciliazione vita-lavoro per sostenere l'occupabilità delle donne e riaffermare il valore sociale della maternità e della paternità.
2. I progetti possono riguardare tutti i settori in cui può trovare applicazione il principio di pari opportunità tra donne e uomini, tra i quali, a mero titolo esemplificativo, l'economia ed il lavoro, la partecipazione politica, la conciliazione tra vita e lavoro, la cultura, la salute, la violenza contro le donne, la comunicazione, lo sport.
 3. I progetti non possono perseguire scopi di lucro.
 4. Qualora i progetti coinvolgano istituzioni scolastiche o formative o altri soggetti che erogano servizi educativi, compresi i servizi socio educativi per la prima infanzia, è richiesta la presentazione unitamente alla domanda dell'attestazione della validazione del progetto rilasciata da IPRASE secondo le modalità previste dall'articolo 2.

Articolo 6

Modifiche ai progetti finanziati

1. Le eventuali modifiche dei contenuti progettuali e delle voci del piano finanziario che si intendono apportare al progetto in corso di realizzazione devono essere preventivamente comunicate alla struttura provinciale competente.
2. Le modifiche sostanziali ai contenuti progettuali devono essere preventivamente autorizzate dalla struttura provinciale competente.
3. Le variazioni al piano finanziario che concernono compensazioni tra le singole voci di spesa, purché rimangano inalterati i contenuti del progetto ammesso in graduatoria, devono essere preventivamente autorizzate dalla struttura provinciale competente se superiori al 30% della spesa ammessa e possono consistere sia in incrementi sia in riduzioni delle singole voci di spesa, fermo restando il limite massimo dell'importo concesso.
4. Le variazioni al piano finanziario che comportano una ridefinizione in minus della spesa ammessa nel limite del 30% comportano la rideterminazione, da parte della struttura provinciale competente, del contributo concesso.
5. Le variazioni al piano finanziario che comportano una ridefinizione in minus della spesa ammessa superiore al 30% determinano la decadenza ai sensi dell'articolo 13, comma 2.
6. L'entità del contributo concesso nel caso di incremento della spesa resta invariata.

Articolo 7

Inammissibilità e cumulabilità

1. Non sono ammissibili ai sensi di questo Capo II le domande di contributo relative a:
 - a. singole iniziative di sensibilizzazione (ad esempio eventi, spettacoli, incontri, ecc.) perché oggetto di disciplina del Capo III;
 - b. progetti finanziati sulla base di altre leggi provinciali di settore;
 - c. progetti che siano finalizzati alla costituzione di fondi o capitali;
 - d. progetti che coinvolgono le istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo e della prima infanzia della Provincia di Trento, nonché i servizi socio-educativi, che non hanno ricevuto una validazione ex ante del progetto da parte di IPRASE.

2. I progetti per i quali si chiede il contributo devono indicare tutte le entrate collegate per la realizzazione delle azioni previste.
3. Fermo restando che non è possibile la copertura delle stesse tipologie di spesa, i contributi concessi sulla base dei presenti Criteri sono cumulabili con agevolazioni di altri enti pubblici diversi dalla Provincia e comunque fino a copertura della spesa massima sostenuta da evidenziarsi in sede di rendicontazione e in modo tale da non generare avanzo.
4. I soggetti che per lo stesso progetto abbiano chiesto o ottenuto agevolazioni da parte di altri enti pubblici, diversi dalla Provincia, devono dichiararlo nella domanda e dare evidenza dell'eventuale finanziamento in sede di rendicontazione.

Articolo 8

Termini e modalità di presentazione della domanda e documentazione da allegare

1. I soggetti interessati presentano domanda di contributo, in regola con la disciplina sull'imposta di bollo, alla struttura provinciale competente in materia di pari opportunità, avvalendosi dei moduli approvati e pubblicati sul sito internet istituzionale della Provincia <http://www.modulistica.provincia.tn.it/>.
2. Le domande devono essere presentate nel periodo 5 maggio – 6 giugno per progetti da realizzarsi nel corso dell'anno di riferimento a decorrere dal giorno successivo dalla data di presentazione della domanda.
3. Le domande presentate oltre il termine sopra indicato sono irricevibili.
4. Le domande possono essere presentate:
 - a) per posta elettronica (semplice o PEC) all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) umse.svilupporete@pec.provincia.tn.it.
 - a) a mezzo posta esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento e solo in questo caso, ai fini dell'ammissione, fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante o, se corriere, il timbro apposto dal vettore;
 - b) a mezzo fax al numero +39 0461 494159;
 - c) a mano previo appuntamento presso il Dipartimento salute e politiche sociali - Umse Sviluppo rete dei servizi – Ufficio pari opportunità e inclusione, via Gilli, 4, 38121, Trento. Le domande presentate a mano devono essere consegnate entro le ore 12.00 dell'ultimo giorno disponibile;
5. Le domande presentate in modalità telematica devono essere presentate nel rispetto delle regole tecniche contenute nel codice dell'amministrazione digitale e nella deliberazione di Giunta provinciale n. 2051 di data 14 dicembre 2020. In questo caso le domande sono valide purché sottoscritte mediante firma digitale o firma elettronica qualificata oppure purché sottoscritte con firma autografa, scansionate e presentate unitamente alla copia del documento di identità.
6. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a) relazione illustrativa del progetto e relativo piano finanziario indicante le spese e le entrate relative al progetto,
 - b) in caso di partenariato, lettere di adesione al progetto sottoscritte dai partner pubblici e privati con la descrizione del coinvolgimento attivo nel progetto, e in cui specificano i ruoli assunti in relazione alla realizzazione del progetto.

Articolo 9

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese riferibili alla realizzazione del progetto con esclusione di quelle non direttamente riconducibili allo stesso o non identificate nel piano finanziario e di quelle per oneri finanziari (interessi passivi e sopravvenienze passive).
2. I piani finanziari dei progetti dovranno indicare tutte le entrate collegate per la realizzazione delle azioni previste.
3. Le eventuali spese per ristorazione e/o rappresentanza (buffet, rinfreschi) sono ammesse nella misura massima del 5% rispetto al costo complessivo del progetto. In caso di importi superiori tali spese verranno ricondotte entro i limiti previsti e con conseguente riduzione della spesa ammessa e dell'eventuale contributo concesso.
4. Le spese per il personale adibito al progetto saranno riconosciute solo se supportate da idonea documentazione che consenta l'identificazione della natura del rapporto di lavoro con il soggetto beneficiario, dei costi reali per unità lavorativa, dell'orario di lavoro ordinario e del tempo speso nelle attività del progetto.
5. In nessun caso sono ammesse le seguenti spese:
 - a) l'ammontare dell'I.V.A. che può essere posta in detrazione;
 - b) ogni spesa non adeguatamente motivata.
6. Le spese devono essere riferite ad attività realizzate dal giorno successivo dalla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 8, e fino al 31 dicembre 2021.

Articolo 10

Ammontare del contributo

1. Il contributo viene concesso nella misura dell'80% sul totale delle spese ammissibili ed è calcolato sulla base del piano finanziario presentato. La percentuale del contributo viene comunque stabilita in modo tale da non generare avanzo.
2. Il contributo per ciascun progetto non può comunque eccedere la somma complessiva di Euro 10.000,00.

Articolo 11

Istruttoria e criteri di priorità

1. Le domande sono istruite dalla struttura provinciale competente in materia di pari opportunità che verifica il possesso dei requisiti in capo al richiedente, la completezza e la regolarità dei documenti presentati, la rispondenza del progetto alle finalità dei Criteri e che provvede alla valutazione dei progetti attribuendo ad ognuno il punteggio calcolato sulla base degli indicatori contenuti nell'allegata Tabella 1 con le specifiche di seguito indicate.
2. Non si procede nella valutazione se il punteggio complessivo ottenuto (punteggio x peso) in riferimento alle aree di valutazione A+B (Contenuto e Impatto del progetto) non raggiunge la soglia di 30.
3. Entro 90 giorni dal giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione delle domande il/la Dirigente della struttura competente in materia di pari opportunità approva la graduatoria di merito, predisposta in ordine decrescente di punteggio e concede il contributo.
4. Con il medesimo provvedimento sono adottate le eventuali determinazioni in ordine alla irricevibilità delle domande presentate oltre il termine ultimo o di inammissibilità di quelle mancanti dei requisiti formali necessari.
5. Per assicurare la diffusione della cultura delle pari opportunità tra donne e uomini su tutto il territorio provinciale, compatibilmente con l'ammontare complessivo delle risorse disponibili, viene garantito in via prioritaria il finanziamento di un progetto per ciascun

ambito territoriale di riferimento delle Comunità e del territorio Val d'Adige, ai sensi dell'articolo 11 comma 2 della legge provinciale n. 3 del 2006 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), tenendo conto del luogo prevalente di realizzazione del progetto che deve essere chiaramente indicato dal proponente nel modulo di domanda, pena la non applicabilità del criterio di priorità territoriale. E' finanziato il progetto che in ciascun ambito territoriale di riferimento delle Comunità e del territorio Val d'Adige ottiene il miglior punteggio in sede di valutazione.

6. Se dopo l'applicazione del criterio di cui al comma 5 risultano ancora disponibili risorse finanziarie si procede al finanziamento di altri progetti scorrendo la graduatoria redatta in ordine decrescente di punteggio fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
7. Se le risorse non sono sufficienti a coprire l'entità del contributo dell'ultimo progetto finanziabile, si può procedere al suo finanziamento parziale.
8. Nel caso di parità di punteggio viene data preferenza ai progetti che hanno ottenuto punteggio più elevato nell'ordine nelle voci A e B, di cui all'allegata Tabella 1.
9. Il progetto ammesso a contributo può essere avviato a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e deve in ogni caso essere concluso entro il 31 dicembre 2021.

Articolo 12

Modalità di erogazione dei contributi

1. Il soggetto beneficiario del contributo deve presentare la dichiarazione di avvio delle attività alla struttura competente entro 30 giorni dalla determina di concessione del contributo.
2. Su richiesta del proponente, a seguito della dichiarazione di avvio dell'attività è concessa un'anticipazione pari al 50% del contributo.
3. Il progetto deve essere completato entro il 31 dicembre 2021. Non è prevista possibilità di proroga della scadenza delle attività del progetto.
4. L'erogazione del saldo del contributo è disposta dopo la presentazione della rendicontazione (secondo quanto disposto dal D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg.) da inoltrare alla struttura competente in materia di pari opportunità a conclusione del progetto e comunque entro e non oltre il 31 gennaio 2022.
5. Se in sede di rendicontazione la spesa sostenuta risulta superiore alla spesa ammessa rimane invariato l'importo del contributo concesso; se risulta inferiore l'importo del contributo è rideterminato in proporzione ed in modo da non generare avanzo.
6. Se l'importo così determinato risulta inferiore alla quota già anticipata i beneficiari restituiscono le somme già erogate in eccedenza, maggiorate dell'interesse semplice al tasso legale, calcolato a decorrere dalla data di addebito da parte della Provincia sino alla data dell'effettivo versamento.
7. Purché rimangano inalterati i contenuti del progetto, sono ammesse riduzioni delle diverse voci di spesa del piano finanziario il cui valore complessivo non superi il 30% della spesa ammessa. Nel caso di riduzioni complessive superiori al 30% della spesa ammessa è prevista la decadenza dal contributo.

Articolo 13

Verifiche e decadenza dal contributo

1. La struttura provinciale competente in materia di pari opportunità può effettuare verifiche circa il corretto andamento di ciascun progetto finanziato.

2. La struttura dispone inoltre la decadenza dal contributo concesso nei seguenti casi:
 - a) uso improprio del contributo concesso;
 - b) modifiche sostanziali del progetto iniziale o delle voci del piano finanziario senza l'autorizzazione da parte dell'amministrazione provinciale;
 - c) riduzioni della spesa prevista dal piano finanziario superiori al 30% della spesa ammessa;
 - d) mancato rispetto dei termini previsti per la dichiarazione dell'avvio delle attività come previsto dall'articolo 12, comma 1, per la realizzazione e la rendicontazione delle attività;
 - e) mancata apposizione o scorretto utilizzo del logo;
 - f) uso di strumenti di comunicazione discriminatori e non rispettosi della dignità della persona;
 - g) in ogni altra ipotesi di grave inadempienza del soggetto beneficiario o di violazione degli obblighi assunti, nonché in casi di forza maggiore ostativi alla realizzazione dell'intervento anche non imputabili al soggetto beneficiario.
3. Nei casi di decadenza i beneficiari restituiscono le somme già erogate, maggiorate dell'interesse semplice al tasso legale, calcolato a decorrere dalla data di addebito da parte della Provincia sino alla data dell'effettivo versamento.

CAPO III

CONTRIBUTI A SOGGETTI PRIVATI PER SINGOLE INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE

Articolo 14

Soggetti beneficiari e partenariato

1. Possono beneficiare dei contributi per iniziative di sensibilizzazione nell'ambito della promozione della cultura delle pari opportunità tra donne e uomini gli enti senza scopo di lucro che hanno la propria sede legale o operativa nel territorio della provincia di Trento.
2. Il richiedente può presentare domanda di contributo in partenariato con uno o più enti senza scopo di lucro ed enti pubblici con sede legale o operativa in provincia di Trento.
3. In casi di partenariato, il richiedente diviene capofila dell'iniziativa e intrattiene ogni conseguente rapporto amministrativo e finanziario.
4. Ciascun richiedente può presentare una sola iniziativa di sensibilizzazione nell'anno di riferimento.

Articolo 15

Iniziative finanziabili

1. Sono finanziabili singole iniziative di sensibilizzazione, con ricadute esclusivamente in ambito provinciale volte a promuovere le pari opportunità tra donne e uomini, superare gli stereotipi che impediscono la piena realizzazione dei principi di pari opportunità tra donne e uomini e contrastare le discriminazioni, contrastare la violenza sulle donne, promuovere la condivisione dei tempi di cura e la corresponsabilità tra donne e uomini in ogni ambito, favorire la diffusione di una cultura non discriminatoria basata sul rispetto tra donne e uomini. A titolo esemplificativo le iniziative finanziabili consistono nella realizzazione, in una singola giornata, di uno spettacolo, di un evento di sensibilizzazione, di un incontro informativo e/o formativo.

2. Se le iniziative sono presentate da istituzioni scolastiche o formative o altri soggetti che erogano servizi educativi, compresi i servizi socio educativi per la prima infanzia, ovvero coinvolgono i predetti soggetti è richiesta la presentazione unitamente alla domanda dell'attestazione della validazione dell'iniziativa rilasciata da IPRASE secondo le modalità previste dall'articolo 2.

Articolo 16

Modifiche in corso di realizzazione

1. Le eventuali modifiche dei contenuti e delle voci del piano finanziario che si intendono apportare in corso di realizzazione devono essere preventivamente comunicate alla struttura provinciale competente in materia di pari opportunità.
2. Le modifiche sostanziali ai contenuti devono essere preventivamente autorizzate dalla struttura provinciale competente in materia di pari opportunità.
3. Le variazioni al piano finanziario che concernono compensazioni tra le singole voci di spesa, purché rimangano inalterati i contenuti, devono essere preventivamente autorizzate dalla struttura provinciale competente se superiori al 30% della spesa ammessa e possono consistere sia in incrementi sia in riduzioni delle singole voci di spesa, fermo restando il limite massimo dell'importo concesso.
4. Le variazioni al piano finanziario che comportano una ridefinizione in minus della spesa ammessa nel limite del 30% comportano la rideterminazione, da parte della struttura provinciale competente, del contributo concesso.
5. Le variazioni al piano finanziario che comportano una ridefinizione in minus della spesa ammessa superiore al 30% determinano la decadenza ai sensi dell'articolo 23, comma 2.
6. L'entità del contributo concesso nel caso di incremento della spesa resta invariata.

Articolo 17

Inammissibilità e cumulabilità

1. Non sono ammissibili ai sensi di questo Capo III le domande di contributo relative a:
 - a) iniziative finanziate sulla base di altre leggi provinciali di settore;
 - b) iniziative che siano finalizzate alla costituzione di fondi o capitali;
 - c) tutte le domande presentate da istituzioni scolastiche o formative o altri soggetti che erogano servizi educativi, compresi i servizi socio educativi per la prima infanzia, ovvero che coinvolgano i predetti soggetti, prive della validazione ex ante dell'iniziativa da parte di IPRASE.
2. Le iniziative per le quali si chiede il contributo non possono perseguire scopi di lucro e dovranno indicare tutte le entrate collegate per la realizzazione delle azioni previste.
3. Fermo restando che non è possibile la copertura delle stesse tipologie di spesa, i contributi concessi sulla base dei presenti Criteri sono cumulabili con agevolazioni di altri enti pubblici diversi dalla Provincia e comunque fino a copertura della spesa massima sostenuta da evidenziarsi in sede di rendicontazione e in modo tale da non generare avanzo.
4. I soggetti che per la stessa iniziativa hanno chiesto o ottenuto agevolazioni da parte di altri enti pubblici, diversi dalla Provincia, devono dichiararlo nella domanda e dare evidenza dell'eventuale finanziamento in sede di rendicontazione.

Articolo 18

Termini e modalità di presentazione della domanda e documentazione da allegare

1. I soggetti interessati presentano domanda di contributo, in regola con la disciplina sull'imposta di bollo, alla struttura provinciale competente in materia di pari opportunità, avvalendosi dei moduli approvati e pubblicati sul sito internet istituzionale della Provincia <http://www.modulistica.provincia.tn.it/>.
2. La domanda deve essere presentata almeno 45 giorni prima della data di realizzazione dell'iniziativa. Per le iniziative da realizzarsi nel periodo 1-31 dicembre la domanda deve essere presentata entro e non oltre il 10 novembre.
3. Le domande presentate oltre il termine sopra indicato sono irricevibili.
4. La domanda può essere presentata:
 - a) per posta elettronica (semplice o PEC) all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) umse.sviluppo@pec.provincia.tn.it.
 - b) a mezzo posta esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento e solo in questo caso, ai fini dell'ammissione, fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante o, se corriere, il timbro apposto dal vettore;
 - c) a mezzo fax al numero +39 0461 494159;
 - d) a mano previo appuntamento presso il Dipartimento salute e politiche sociali - Umse Sviluppo rete dei servizi – Ufficio pari opportunità e inclusione, via Gilli, 4, 38121, Trento.
5. Le domande presentate in modalità telematica devono essere presentate nel rispetto delle regole tecniche contenute nel codice dell'amministrazione digitale e nella deliberazione di Giunta provinciale n. 2051 di data 14 dicembre 2020. In questo caso le domande sono valide purché sottoscritte mediante firma digitale o firma elettronica qualificata oppure purché sottoscritte con firma autografa, scansionate e presentate unitamente alla copia del documento di identità.
6. Alla domanda deve essere allegata la scheda illustrativa descrittiva dell'iniziativa con i seguenti elementi:
 - a) obiettivi: individuazione sintetica degli obiettivi dell'iniziativa coerenti con le finalità della l.p. 13/2012 ed in particolare quelli specificati all'articolo 15, di questi Criteri;
 - b) azioni: breve descrizione del contenuto dell'iniziativa con particolare attenzione all'attività che si prevede di realizzare;
 - c) destinatari: individuazione dei destinatari cui l'iniziativa si rivolge;
 - d) relativo piano finanziario indicante le spese e le entrate relative all'iniziativa.

Articolo 19

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese riferibili alla realizzazione della singola iniziativa con esclusione di quelle non direttamente riconducibili alla stessa o non identificate nel piano finanziario e di quelle per oneri finanziari (interessi passivi e sopravvenienze passive).
2. Il piano finanziario dell'iniziativa dovrà indicare tutte le entrate collegate per la realizzazione delle azioni previste.
3. Le eventuali spese per ristorazione e/o rappresentanza (buffet, rinfreschi) sono ammesse nella misura massima del 5% rispetto al costo complessivo dell'iniziativa. In caso di importi superiori tali spese verranno ricondotte entro i limiti previsti e con conseguente riduzione della spesa ammessa e dell'eventuale contributo concesso.
4. Le spese per il personale adibito all'iniziativa saranno riconosciute solo se supportate da idonea documentazione che consenta l'identificazione della natura del rapporto di lavoro con

- il soggetto beneficiario, dei costi reali per unità lavorativa, dell'orario di lavoro ordinario e del tempo speso nelle attività del progetto.
5. In nessun caso sono ammesse le seguenti spese:
 - a) l'ammontare dell'I.V.A. che può essere posta in detrazione;
 - b) ogni spesa non adeguatamente motivata.
 6. Le spese devono essere riferite ad attività realizzate a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda ed entro il 31 dicembre 2021.

Articolo 20

Ammontare del contributo

1. Il contributo viene concesso nella misura dell'80% sul totale delle spese ammissibili ed è calcolato sulla base del preventivo presentato. La percentuale del contributo viene comunque stabilita in modo tale da non generare avanzo.
2. Il contributo per ciascun progetto non può comunque eccedere la somma complessiva di Euro 3.000,00.

Articolo 21

Istruttoria e concessione del contributo

1. La domanda è istruita dalla struttura competente in materia di pari opportunità che verifica il possesso dei requisiti in capo al richiedente, la completezza e la regolarità dei documenti presentati, la presenza di tutti gli elementi di descrizione dell'iniziativa.
2. Entro 45 giorni dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda il/la dirigente della struttura competente in materia di pari opportunità approva il provvedimento di concessione/non concessione del finanziamento.
3. Il contributo viene concesso secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Resta la possibilità, per l'ultima iniziativa di un finanziamento parziale nel caso in cui le risorse rimaste non siano sufficienti a coprire l'intera entità del contributo.
4. L'iniziativa ammessa a contributo può essere avviata a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e deve in ogni caso essere conclusa entro il 31 dicembre 2021.

Articolo 22

Modalità di erogazione dei contributi

1. Il soggetto beneficiario del contributo deve presentare la dichiarazione di avvio delle attività alla struttura competente entro 30 giorni dalla determina di concessione del contributo.
2. L'iniziativa deve essere completata entro il 31 dicembre 2021. Non è prevista possibilità di proroga della scadenza delle attività relative all'iniziativa.
3. L'erogazione del contributo è disposto dopo la presentazione della rendicontazione (secondo quanto disposto dal D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg.) da inoltrare alla struttura competente in materia di pari opportunità a conclusione dell'iniziativa di sensibilizzazione e comunque entro e non oltre il 31 gennaio 2022.

4. Se in sede di rendicontazione la spesa sostenuta risulta superiore alla spesa ammessa rimane invariato l'importo del contributo concesso; se risulta inferiore l'importo del contributo è rideterminato in proporzione ed in modo da non generare avanzo.
5. Purché rimangano inalterati i contenuti, sono ammesse riduzioni delle diverse voci di spesa del piano finanziario il cui valore complessivo non superi il 30% della spesa ammessa. Nel caso di riduzioni complessive superiori al 30% della spesa ammessa è prevista la decadenza dal contributo.

Articolo 23

Verifiche e decadenza dal contributo

1. La struttura provinciale competente in materia di pari opportunità può effettuare verifiche circa il corretto andamento di ciascuna iniziativa finanziata.
2. La struttura dispone inoltre la decadenza dal contributo concesso nei seguenti casi
 - a) uso improprio del contributo concesso;
 - b) modifiche sostanziali dell'iniziativa presentata o delle voci del piano finanziario senza l'autorizzazione da parte dell'amministrazione provinciale;
 - c) riduzioni della spesa prevista dal piano finanziario superiori al 30% della spesa ammessa;
 - d) mancato rispetto dei termini previsti per la dichiarazione dell'avvio delle attività come previsto dall'articolo 22, comma 1, per la realizzazione e la rendicontazione delle attività;
 - e) mancata apposizione o scorretto utilizzo del logo;
 - f) uso di strumenti di comunicazione discriminatori e non rispettosi della dignità della persona;
 - g) in ogni altra ipotesi di grave inadempienza del soggetto beneficiario o di violazione degli obblighi assunti, nonché in casi di forza maggiore ostativi alla realizzazione dell'intervento anche non imputabili al soggetto beneficiario.
3. Nei casi di decadenza i beneficiari restituiscono le somme già erogate, maggiorate dell'interesse semplice al tasso legale, calcolato a decorrere dalla data di addebito da parte della Provincia sino alla data dell'effettivo versamento.

CAPO IV
CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI
DI EDUCAZIONE, PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE

Articolo 24
Iniziative dirette della Provincia

1. Ai sensi degli articoli 2, 9, e 16 della Legge provinciale sulle pari opportunità, la Provincia può realizzare direttamente interventi di educazione, promozione e sensibilizzazione per l'attuazione del principio di pari opportunità, anche con il supporto di soggetti pubblici o privati individuati nel rispetto delle norme vigenti in materia di attività contrattuale della Provincia.
2. Con apposito programma di spesa approvato dal/dalla dirigente della struttura competente in materia di pari opportunità sono realizzati interventi di educazione, promozione e sensibilizzazione volti in particolare a:
 - a) diffondere la cultura delle pari opportunità tra donne e uomini;
 - b) realizzare interventi specifici per contrastare le discriminazioni tra donne e uomini e/o ridurre gli ostacoli che direttamente o indirettamente impediscono la realizzazione delle pari opportunità tra donne e uomini;
 - c) promuovere iniziative a contrasto alla violenza di genere;
 - d) promuovere la condivisione e corresponsabilità tra donne e uomini intesa quale equa ripartizione di diritti, doveri e responsabilità;
 - e) sostenere l'equa presenza di donne e uomini negli ambiti in cui sono sottorappresentati;
 - f) promuovere la cultura della condivisione dei tempi di cura, al fine di favorire un'equa ripartizione delle responsabilità familiari tra donna e uomo, sostenere l'occupabilità delle donne e riaffermare il valore sociale della maternità e della paternità;
 - g) promuovere l'adozione di iniziative educative, formative e informative a favore della diffusione di una cultura non discriminatoria basata sul rispetto tra uomini e donne e a contrasto di ogni forma di violenza sulle donne;
 - h) approfondire e migliorare la conoscenza delle situazioni di vita di donne e uomini, attraverso studi, ricerche e iniziative assimilabili;
 - i) attivare servizi e/o iniziative che favoriscano la conciliazione vita-lavoro per sostenere l'occupabilità delle donne e riaffermare il valore sociale della maternità e della paternità.
3. Il programma di spesa di cui al comma 2, è approvato secondo quanto previsto dalla legge di contabilità.

Tabella 1
Indicatori di valutazione dei progetti presentati

Area di valutazione	Indicatori	Punteggio	Peso
A) CONTENUTO DEL PROGETTO	A1) Motivazioni del progetto: si valutano la chiarezza e l'approfondimento dell'analisi di contesto effettuata (i bisogni relativi alle pari opportunità sono chiaramente espressi? Sono supportati da dati? Sono approfonditi nella loro complessità? Sono declinati nel contesto territoriale coinvolto?)	Da 0 a 8	2
	A2) Obiettivi del progetto: si valutano la chiarezza e la coerenza degli obiettivi progettuali rispetto all'analisi condotta e rispetto alle finalità dei criteri (l'individuazione degli obiettivi per migliorare le pari opportunità sono coerenti con i bisogni descritti? Come si collocano rispetto alle finalità del bando?)	Da 0 a 8	
	A3) Azioni del progetto: si valutano la chiarezza, la coerenza e l'efficacia delle azioni rispetto agli obiettivi progettuali e la loro durata (Le azioni previste sono chiaramente indirizzate a raggiungere gli obiettivi di pari opportunità dichiarati?)	Da 0 a 8	
B) IMPATTO DEL PROGETTO	B1) Destinatari: si valuta la chiara individuazione dei destinatari finali	Da 0 a 5	2
	B2) Risultati: si valuta se e quanto, raggiunti gli obiettivi indicati, è verosimile attendersi un miglioramento della situazione di partenza	Da 0 a 5	
C) PARTENARIATO	C1) Collaborazione tra più soggetti: si valuta il numero dei partner coinvolti attivamente.	0 – 12	1
D) IMPOSTAZIONE DEL PROGETTO	D1) Chiarezza descrittiva: si valuta la coerenza logica nell'elaborazione della proposta progettuale	Da 0 a 4	1
	D2) Valutazione: si valuta l'utilizzo di strumenti per monitorare e misurare il raggiungimento degli obiettivi	Da 0 a 4	
E) PIANO ECONOMICO	E1) Piano finanziario: relativamente alle voci di spesa riportate nel piano finanziario si valuta la chiarezza e la congruenza dell'ammontare previsto per ogni azione rispetto agli obiettivi del progetto	Da 0 a 3	1